



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 1/2009
Novembre 2008*

Scadenario Febbraio 2009

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)
- Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

Ordinamento autonomie locali

Amministratori locali

1. ‘E soppressa la disposizione che consentiva l’aumento delle indennità agli amministratori locali con esclusione degli enti locali in dissesto e di quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. (*art.82,c.11, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall’art.76, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La possibilità di incrementare le indennità ed i gettoni di presenza è esclusa anche nel caso in cui il comune venga a trovarsi in classe demografica superiore per effetto dell’intervenuto superamento della soglia di abitanti (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 17 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

1.2. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

1.3. La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall’art.1, c.54, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che secondo l’Amministrazione Finanziaria aveva efficacia temporale non limitata al solo esercizio 2006, mentre pronunce della Corte dei conti ne ritenevano gli effetti limitati al solo anno 2006, con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art.2, c.25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dal 1° gennaio 2008 è da ritenersi implicitamente abrogata. A decorrere dal 25 giugno 2008, tuttavia, la soppressione della disposizione che consentiva l’aumento delle indennità agli amministratori, di cui all’art.82, c.11, del TUEL, come modificato dall’art.76, c.3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, elimina la possibilità, fino al 2011, agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 13 ottobre 2008, n.15900/TU/00/82*).

2. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. (*art.77 bis, c.13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Per usufruire del diritto al rimborso spese è sufficiente la presentazione, da parte dei consiglieri, di una dichiarazione sostitutiva attestante che la presenza presso la sede degli uffici era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

2.2. La disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2009 e non si applica ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali.

3. Dal 1° gennaio 2008 l’ammontare complessivo mensile di gettoni di presenza dei consiglieri non può superare l’importo pari ad un quarto (rispetto al precedente 1/3) dell’indennità di funzione massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (*art. 82, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 2, c. 25, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

3.1. Il calcolo va riferito in ogni caso all’importo della indennità di funzione determinato ai sensi del D.M. 119/2000 senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

4. Alle cause di rimozione degli amministratori locali è aggiunto la mancata osservanza degli obblighi in materia di smaltimento rifiuti (*art. 142, c. 1 bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’art. 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*).

Comunità montane

1. ‘E rinviato dal 30 giugno 2008 al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le regioni devono legiferare sul riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime le spese correnti per il funzionamento di quelle presenti nella regione per un importo pari almeno ad 1/3 dell’assegnazione 2007, dei seguenti principi:

- a) riduzione del numero complessivo delle comunità;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi;
- c) riduzione delle indennità ai componenti degli organi. (*art.4, c.1 e 2, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.5 e 6, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione n.129*).

1.1. In caso di inadempienza delle regioni, interverrà automaticamente:

- a) l'esclusione delle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei comuni costieri;
- b) la soppressione delle comunità che non rientrano in precisi criteri altimetrici;
- c) la soppressione delle comunità montane costituite da meno di cinque comuni;
- d) la riduzione del consiglio, nelle rimanenti comunità montane, ad un solo consigliere per comune, garantendo la presenza delle minoranze, e della giunta con un massimo di componenti pari ad 1/3 dei consiglieri. (*art.2, c.20 e 21*).

1.2. Entro il 31 ottobre 2008 sarà verificato l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa, con DPCM dalla cui pubblicazione si produrranno gli effetti di cui al punto precedente.

1.3. Con DPCM 19 novembre 2008 è stata accertata la riduzione a regime della spesa corrente all'insieme delle comunità montane presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria (*in G.U. n. 278 del 27 novembre 2008*).

1.4. Per le comunità montane delle regioni Lazio, Puglia e Veneto, che non hanno legiferato il riordino entro il 30 settembre 2008, si producono gli effetti di cui al precedente punto 1.1.).

2. Gli effetti del riordino, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali sono disciplinati dalle regioni. (*art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. In mancanza delle leggi regionali e fino alla loro adozione, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Contabilità e regole di gestione

Tesoreria unica mista

1. Dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo per che le entrate derivanti da contributi statali. (*art.47, c.8 legge 27 dicembre 1997, n.449*).

1.1. Dal 1° gennaio 1999 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.8, c.1, lett. b, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279*).

1.2. Dal 1° marzo 2001 le province ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.66, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

1.3. Dal 1° gennaio 2009 anche tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti fuoriescono dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (*art.77 quater, c.1, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cesseranno di avere efficacia tutte le disposizioni ministeriali relative a sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica. (*art.77 quater, c.9*).

2. Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, dal 1° gennaio 2009, affluiranno soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. (*art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7*).

2.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 26 novembre 2008, n. 33, sono forniti chiarimenti sull'estensione del sistema di tesoreria unica mista a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3.1. Il passaggio alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali e le loro forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorità d'ambito).

3.2. Una volta esaurite le entrate proprie degli enti depositate presso i tesorieri, deve farsi ricorso a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità di tesoreria, per la graduale estinzione dello stesso.

3.3. In caso di pignoramento, il tesoriere appone il vincolo prioritariamente sui fondi depositati presso la tesoreria statale. Per l'assegnazione disposta a favore del soggetto pignorante, il pagamento deve essere disposto utilizzando prioritariamente, se esistente, la liquidità libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, deve essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sui fondi depositati in contabilità speciale.

3.4. Il versamento delle ritenute erariali e dell'Irap deve continuare ad essere effettuato tramite il mod. F24EP ed i versamenti contributivi agli enti previdenziali con operazioni di girofondi.

3.5. Viene meno l'obbligo di girofondi tra enti sottoposti al regime di tesoreria mista (tra enti locali e tra regioni ed enti locali), per cui i trasferimenti sono disposti direttamente sul conto bancario degli enti in questione.

3.6. L'obbligo di girofondi resta per i versamenti da effettuare in favore dello Stato, degli enti inseriti nella tabella B allegata alla legge 720/1984 (es. enti previdenziali) e degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria unica:

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 12 novembre 2008 il tasso di riferimento Bce è del 3,25%. (*decisione Bce 6 novembre 2008*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%.

Escussione garanzie

1. I dipendenti pubblici sono obbligati, a pena di assoggettamento al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, ad escutere le fidejussioni e le polizze fideiussorie acquisite a garanzia di crediti degli enti di importo superiore a 250 mln di euro, entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. (art.28, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Servizi di riscossione

1. Dal 1° gennaio 2009 l'aggio a totale carico del debitore per l'attività degli agenti della riscossione è pari al 10% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi, in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento entro il 60° giorno, solo il 4,65% è a carico del debitore, mentre il restante 5,35% è a carico dell'ente. (art. 17, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, nel testo sostituito dall'art. 32, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

1.1. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. (art. 17, c. 4).

1.2. Nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spettante è nella misura stabilita con D.M. 4 agosto 2000.(art. 17, c. 5 bis).

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con provvedimento 17 novembre 2008 è stata disposta l'erogazione parziale del contributo statale compensativo della perdita del gettito Ici sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D. L'erogazione è riferita alla certificazione presentata entro il 30 giugno 2008 per l'anno 2007 ed è pari al 55,04% del contributo (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 novembre 2008).

2. Il contributo statale spettante a titolo di Iva trasporto pubblico locale – consuntivo 2007 – che avrebbe dovuto essere erogato entro il 30 novembre 2008, sarà pagato nel corso dell'anno 2009 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 novembre 2008).

3. Con D.M. 11 novembre 2008 sono definite le somme versate per l'anno 2007 a titolo di addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sulle aeromobili (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 25 novembre 2008).

4. Il disposto pagamento del 2° acconto del contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2007/2008, fa ascendere l'ammontare erogato al 98% del contributo complessivo. L'erogazione del saldo, è subordinata all'adozione di provvedimenti successivi. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 novembre 2008).

5. Il disposto pagamento del 1° acconto del contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2008/2009, è pari al 70% del contributo complessivo. L'erogazione del saldo, è subordinata all'adozione di provvedimenti successivi. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 novembre 2008).

6. 'E stato disposto pagamento del contributo statale compensativo, relativo all'anno 2007, pari alla differenza tra la riduzione operata sui trasferimenti rispetto al gettito Ici certificato sui fabbricati rurali, di ctg. E e di ctg. B (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 novembre 2008).

6.1. L'acquisizione del contributo 2007 su risorsa relativa ai trasferimenti statali della gestione dei residui, comporterà l'eliminazione dell'accertamento convenzionale operato nel 2007 sulla risorsa Ici e lo svincolo della pari quota di avanzo di amministrazione.

7. 'E stato quantificato il contributo 2008 spettante alle unioni di comuni, sulla base delle certificazioni presentate entro il 30 settembre 2008 (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 novembre 2008).

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248*).

1.1. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette ai comuni i dati

delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno precedente. (*art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Le modalità tecniche di trasmissione, tramite il canale Siatel, da parte dei Comuni, delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni, sono state definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2008, n. 175466.

Spesa

Personale

1. Con lo stipendio del mese di dicembre, può provvedersi all'erogazione, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009 (*art. 33, c. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

1.1. L'indennità di vacanza contrattuale è pari allo 0,51% dello stipendio tabellare mensile (30% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da aprile a giugno 2008, ed allo 0,85% dello stipendio tabellare mensile (50% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da luglio a 13ma mensilità di dicembre 2008. (*comunicato ministero economia e finanza, ragioneria generale dello Stato, 4 dicembre 2008*).

Servizi pubblici

Posta elettronica certificata

1. È obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. (*art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

Digitalizzazione attività amministrativa

1. Le copie su supporto informatico di documenti non informatici originali sostituiscono gli originali, se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale. (*art. 23, c. 4, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, nel testo sostituito dall'art. 16, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

Trasporti pubblici

1. Con D.M. saranno ripartite per esigenze di trasporto locale, ai fini del miglioramento della sicurezza, dell'ammodernamento dei mezzi e della riduzione delle tariffe, le somme provenienti dal recupero degli aiuti fiscali in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. (*art. 25, c. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

Lavori pubblici

Edilizia scolastica

1. Le risorse per l'ambiente e i beni culturali iscritti nel conto dei residui del bilancio statale 2008 e non utilizzate al 1° novembre 2008, sono destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti o di impianti e strutture sportive dei medesimi (*art. 2, c. 1 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 137*).

2. A decorrere dall'1 novembre 2008, almeno il 15% delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (*art. 7 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 137*).

2.1. Le economie maturate al 1° settembre 2008 sulle risorse già assegnate per edilizia scolastica e quelle relative a finanziamenti non movimentati dal 1° gennaio 2006 sono revocate, con rescissione dei contratti, e riutilizzate per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con obbligo, pena revoca del finanziamento, di avviare i lavori entro due anni dall'assegnazione.

Criteri di aggiudicazione

1. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 8 ottobre 2008, n. 5/2008, è stato ritenuto che la scelta di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti e che a seconda delle caratteristiche oggettive dell'appalto può essere utilizzato il criterio dell'offerta più bassa oppure quello dell'offerta economicamente vantaggiosa (*in G.U. n. 273 del 21 novembre 2008*).

Tasso di interesse di mora

1. Con D.M. 24 ottobre 2008, la misura del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007 è fissata nella misura del 5,95% (*in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2008*).

Microprogetti

1. Dal 27 gennaio 2009, gruppi di cittadini organizzati possono formulare proposte operative di pronta realizzazione di opere di interesse locale, senza oneri per l'ente. (*art. 23, c. 1 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

1.1. L'ente locale provvede sulla proposta e, in mancanza, decorsi due mesi dalla presentazione, la stessa si intende approvata e autorizzata. (*art. 23, c. 2*).

1.2. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente. (*art. 23, c. 3*).

1.3. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi. (*art. 23, c. 1*).

Pubblico impiego

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

1. Non è consentito in nessun caso l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'ultimo quinquennio. (*art. 36, c. 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Il limite si applica solo nel caso in cui il soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, fermo restando per la medesima tipologia di contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica (*parere, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 26 novembre 2008, n. 56*).

1.2. Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato, occorre fare riferimento al D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, che prevede esclusioni e discipline specifiche

sul limite temporale e che, all'art. 5, c. 4 bis, in particolare, prevede che il regime restrittivo dei tre anni può essere superato ricorrendo per una sola volta alla stipula di un ulteriore contratto presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di organizzazione sindacale.

1.3. Il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di concorso pubblico e, quindi, ogni procedura di reclutamento a tempo determinato, nel rigoroso rispetto dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, risponde ad un fabbisogno temporaneo di volta in volta nuovo, è assimilabile al caso di mansioni non equivalenti ed azzera, pertanto, i periodi di contratto di lavoro flessibile precedentemente stipulati con la stessa amministrazione.

Riassunzione in servizio

1. Alla fattispecie della ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 110, c. 5, del TUEL non si applica il termine dei cinque anni disposto per la diversa fattispecie delle dimissioni volontarie dall'art. 26 del CCNL del personale non dirigenziale sottoscritto il 14 settembre 2000. (*parere, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 4 novembre 2008, n. 54*).

Rimborso spese legali

1. Per considerarsi indenni dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio ed avere titolo al rimborso, la scelta del legale non deve essere del tutto autonoma e personale, ma operata concordemente con l'amministrazione. (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 5 novembre 2008, n. 15900/10/B1/A*).

Assenze dal servizio

1. Le assenze dal servizio dovute a convocazioni per procedimenti disciplinari possono essere ricomprese fra quelle in materia di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, nel tetto dei tre giorni consentiti. (*circolare ministero del lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale delle risorse umane e affari generali, 11 novembre 2008, n. 28*).

Sostituto d'imposta

Certificazione

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 11 novembre 2008, n. 163382, è stato approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2009" con le relative istruzioni.

Dichiarazione

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 18 novembre 2008, n. 172539, gli enti locali sono individuati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali degli enti pubblici, degli uffici e delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili.

Erogazioni liberali

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, 17 novembre 2008, n. 441/E, sono individuate le modalità per trattenere direttamente dallo stipendio dei dipendenti le somme dagli stessi destinati ad erogazioni liberali a favore di ONLUS.

Bonus famiglie

1. Il bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai dipendenti ed assimilati che posseggono i requisiti, è erogato sulla base di apposita richiesta, con autocertificazione degli elementi informativi, prodotta dai lavoratori interessati. (*art. 1, c. 1, 3 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*).

1.1. La richiesta è presentata utilizzando apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate entro il 9 dicembre 2008. (*art. 1, c. 6*).

1.2. Le autocertificazioni ricevute dai richiedenti il bonus devono essere conservate per tre anni. (*art. 1, c. 21*).

2. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2007, il termine per la presentazione scade il 31 gennaio 2009. (art. 1, c. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

2.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di febbraio 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. (art. 1, c. 7 e 8).

2.2. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. (art. 1, c. 9).

2.3. Entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate.

3. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2008, il termine per la presentazione scade il 31 marzo 2009. (art. 1, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

3.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di aprile 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. (art. 1, c. 13, 14 e 15).

3.2. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. (art. 1, c. 9).

3.3. Entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Dichiarazione

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 18 novembre 2008, n. 172539, gli enti locali sono individuati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali degli enti pubblici, degli uffici e delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili.

Momento impositivo

1. Per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita è estesa a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi dai privati consumatori, anche se non effettuate nei confronti dello Stato e di enti pubblici. (art. 7, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

1.1. Il debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono al momento del pagamento del corrispettivo, con un termine di differimento massimo di un anno, ed a condizione che l'esigibilità differita sia stata annotata in fattura.

1.2. Con D.M. sarà determinato il volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato ed ogni altra disposizione attuativa.

Rimborsi e compensazioni

1. È soppressa la disposizione che imponeva l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000,00 euro. (art. 16, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Dichiarazione

1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 18 novembre 2008, n. 172539, gli enti locali sono individuati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali degli enti pubblici, degli uffici e delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili.

Adempimenti e scadenze

15 Febbraio

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

18 Febbraio

Servizi pubblici locali

- Emanazione regolamenti governativi sulla gestione dei servizi pubblici locali, sulla disciplina degli affidamenti e norme applicabili ai soggetti affidatari. (*art.23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

20 Febbraio

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Parità e pari opportunità

- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2008 e di quelle previste per l'anno 2009. (*art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007*).

28 Febbraio

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente. (*deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21*).

Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati. (*art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN. (*D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001*).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2009, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. (D.M. 22 dicembre 2000).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2009 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

Certificazioni sostituto d'imposta

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all'anno precedente. (art. 4, c. 6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall'art. 37, c. 10, lett. d, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

28 Febbraio

Bonus famiglie

- Termine per l'erogazione del bonus famiglie ai lavoratori dipendenti e assimilati che posseggono i requisiti e ne hanno fatto richiesta entro il 31 gennaio 2009 in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2007. (art. 1, c. 7 e 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Estinzione anticipata mutui

- (Termine perentorio) Presentazione alla prefettura competente per territorio, in doppio originale, della certificazione attestante l'indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata fino alla concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. B, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 2008).